Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno

Area 2 – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

data del protocollo

URGENTE A VISTA

Ai **Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI**

Ai **Sigg. Segretari comunali dei Comuni della provincia LORO SEDI**

Ai **Sigg. Ufficiali elettorali dei Comuni della provincia LORO SEDI**

Ai **Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali LORO SEDI**

OGGETTO	Indizione di un *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione, per l'abrogazione di disposizione di legge statale. D.P.R. 15 febbraio 2016 di convocazione dei comizi per domenica 17 aprile 2016.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 38 del 16 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 con il quale è stato convocato, per il giorno di **domenica 17 aprile 2016,** un *referendum* popolare abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione che, in conformità all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione depositata in cancelleria il 7 gennaio 2016, ha la seguente denominazione:

«Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento»,

Prefettura Ascoli Piceno - Elettorale - Prot. Uscita N.0007402 del 23/02/2016

ed è formulato con il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale"? ».

* * *

Per il suddetto *referendum* le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

* * *

Tanto premesso, ai fini dell'avvio del procedimento referendario, si forniscono di seguito specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti.

a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n.223)

Si dispone l'inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, dovranno procedere **entro lunedì 29 febbraio 2016,** terzo giorno antecedente quello di affissione in tutti i comuni del manifesto di convocazione dei comizi per il suddetto referendum, alle cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune.

Per quanto riguarda la comunicazione di avvenuta cancellazione degli elettori emigrati, **si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 43 del 13 novembre 2014**, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014 (emanato a norma dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), **ai fini dell'invio - esclusivamente in via telematica e con le modalità prescritte nella suddetta circolare - del solo file .xml, senza inviare in alcun modo altra documentazione al comune di nuova residenza.**

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno

Area 2 – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Si rammenta che, in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 3 marzo 2016, quarantacinquesimo giorno antecedente quello di votazione, i responsabili degli uffici comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli d'immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 3 marzo 2016, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 13 marzo 2016, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 17 aprile 2016) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 18 marzo 2016, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 2 aprile 2016, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si provvederà, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 2 aprile 2016, l'ufficiale elettorale effettuerà gli adempimenti di cui al comma 5-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Le SS.LL., vorranno vigilare affinché gli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali siano espletati con la massima regolarità e speditezza.

Si raccomanda, in particolare alle SS. LL. , di vigilare che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso nel giorno di **lunedì 29 febbraio 2016**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

b) Affissione del manifesto di indizione del referendum (art. 11, quarto comma, del d.P.R. n. 361/1957)

Il giorno di **giovedì 3 marzo 2016,** quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto (modello n. 1 Ref.), a firma del sindaco, con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto, stampato e inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, verrà distribuito ai comuni della provincia da questa Prefettura in ragione di quattro esemplari per sezione più scorta, dei quali:

- due esemplari per sezione verranno affissi nei luoghi pubblici in data 3 marzo 2016;

- gli altri manifesti dovranno essere conservati e consegnati in due esemplari per ciascun ufficio elettorale di sezione, ai fini dell'affissione nella sala di votazione a decorrere da sabato 16 aprile 2016.

Alla presente circolare si allega il file del manifesto in formato "pdf", da utilizzare per l'inserimento nell'albo pretorio *online.*

Le SS. LL. vorranno dare assicurazione all'indirizzo di posta elettronica certificata elettorale.prefap@pec.interno.it dell''avvenuto tempestivo adempimento relativo alla pubblicazione ed affissione del manifesto in questione avendo cura di specificare nell'oggetto della email : REFERENDUM 2016 AFFISSIONE MANIFESTO

c) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia

Per il *referendum* in questione, com'è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni.

Con circolare di questa Prefettura n. 6809/2016 sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di opzione degli elettori **temporaneamente all'estero** per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi che intendano avvalersi della modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge n. 459 del 2001; **al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si pregano le SS.LL. di voler inserire nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.**

Si richiama, peraltro, la disciplina di un **differente diritto di opzione** esercitabile, viceversa, dagli elettori **residenti all'estero**; questi ultimi, che votano per corrispondenza all'estero, come noto, vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 459 del 2001, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del *referendum* - intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione - **e cioè entro il prossimo 26 febbraio 2016.**

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto. L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si ribadisce che eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l'altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.

Lo stesso Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d'opzione che gli elettori residenti all'estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l'opzione per l'esercizio del voto in Italia.

In ogni caso, nell'intento di divulgare le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, così da renderne edotti i connazionali residenti all'estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione.

Si vorrà contestualmente divulgare, secondo le modalità ritenute più opportune, il suddetto modulo d'opzione che viene allegato alla presente circolare, nonché pubblicato sul sito intenet di questa Prefettura, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero (www.esteri.it) o su quello del proprio Ufficio consolare.

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai dipendenti Uffici, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.

Il Prefetto
(G. Patrizi)

mp